COMUNE DI GATTATICO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 30.01.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RONZONI LUCA	Presente
COSTI FEDERICA	Presente
GANDOLFI MATTEO	Assente
GATTI GIULIA	Presente
PATERLINI DANIELE	Presente
DIPIETRO CARMELO	Presente
MARANI GIANMARCO	Presente
FERRARI SAVERIO	Presente
ZERPA ELENA MELANIA	Presente
BASSI SANDRA	Presente
REGGIANI AUGUSTO	Presente
DELSANTE PAOLO	Presente
SAVINA PAOLO	Presente

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario comunale Dott.ssa M.Cristina Frignani la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Sindaco: "La legge finanziaria prevede lo stralcio automatico di interessi e sanzioni. Tutti i comuni della Val d'Enza hanno deciso di approvare il diniego allo stralcio automatico di interessi e sanzioni in modo che se il contribuente vuole lo stralcio lo deve richiedere. Le probabilità di incasso di queste somme sono tuttavia molto basse"

Interviene il Consigliere Augusto Reggiani: "Siamo combattuti perché siamo eticamente favorevoli al diniego e questo ci spingerebbe a votare a favore. Nella riunione dei capigruppi si è accennato al tema che l'approvazione del diniego tutela il comune da eventuali procedure per danno erariale di fronte alla Corte dei conti. Riteniamo che altre potrebbero essere le fonti di danno erariale, non certamente delle multe. di 1.000 euro. Abbiamo infine deciso di astenerci."

Interviene il Consigliere Paolo Savina che legge l'intervento allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo

stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 4 del 21.01.2023 ad oggetto "Indirizzo della Giunta Comunale di approvazione diniego stralcio parziale articolo 1 commi 227-229 Legge N. 197/2022";

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto il parere favorevole dell'organo di Revisione n. 6 del 23/01/2023;

VISTI gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo;

CON N. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bassi e Reggiani) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023:
- di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Successivamente con votazione separata e favorevole all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267/2000.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

La sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

f.to IL Responsabile del Settore Dott.ssa Carolina Borelli

La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione risorse ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

> f.to II Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione risorse D.ssa M.Cristina Frignani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II Sindaco F.to RONZONI LUCA

F.to

Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa

M.Cristina

Frignani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Giuseppe D'Urso Pignataro, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata in data 31.01.2023, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Gattatico, li 31.01.2023

Firmato IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.Giuseppe D'Urso Pignataro

_____ Il presente atto è dichiarato immediatamente esequibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n°267/2000.

LI,31.01.2023

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.Giuseppe D'Urso Pignataro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 15/02/2023

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, 31.01.2023

Il Segretario comunale F.to Dott.Giuseppe D'Urso Pignataro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO ADDI', 31/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO (Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.L.vo n. 82/2005)